Ministero delle finanze - Decreto ministeriale 24 dicembre 1993 Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino ¹

(GU n. 305 del 30-12-1993)

TITOLO I Cessioni di beni verso San Marino

Art. 1

Gli operatori economici italiani i quali cedono beni ad operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino sono tenuti ad emettere, in quadruplice esemplare, la fattura di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, nei termini stabiliti dall'articolo medesimo; tre di tali esemplari devono essere dall'emittente consegnati o spediti all'acquirente, che ne restituisce uno agli effetti di quanto stabilito ai successivi articoli 3, n. 3), e 4 del presente decreto.

Art. 2

I beni ceduti devono essere trasportati o spediti nel territorio sammarinese dal cedente o dall'acquirente o da terzi per loro conto con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II del decreto ministeriale 24 gennaio 1979, che ha introdotto nel rapporto di scambio commerciale tra i due Paesi l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti.

Art. 3

L'operatore economico italiano deve:

- 1) indicare nella fattura il codice identificativo fiscale dell'acquirente sammarinese;
- 2) registrare a norma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, la fattura emessa;
- 3) allegare al documento di accompagnamento dei beni viaggianti l'esemplare della fattura ad esso restituito dall'acquirente, sul quale è stata applicata la marca di cui al successivo art. 6, debitamente perforata con l'indicazione della data, e munito di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la seguente dicitura «Rep. di San Marino Uff. Tributario».

Art. 4

In relazione alle cessioni di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni, a condizione che l'operatore italiano:

- a) sia in possesso dell'esemplare della fattura indicata all'art. 3, n. 3;
- b) ne abbia preso nota a margine delle corrispondenti scritture eseguite nel registro di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni;
- c) abbia provveduto a redigere, per la sola parte fiscale, ed a presentare l'elenco riepilogativo delle cessioni di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Sono esentati da tale obbligo i cedenti che non intrattengono rapporti commerciali con i Paesi comunitari.

¹ Sulla fatturazione elettronica relativamente ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, vedi l'art. 12, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 5

L'operatore italiano che non abbia ricevuto, entro quattro mesi dalla cessione dei beni, l'esemplare della fattura con la marca sammarinese, ne deve dare comunicazione all'ufficio tributario di San Marino e, per conoscenza, all'ufficio IVA territorialmente competente.

L'ufficio tributario sammarinese, nei tempi più brevi possibili, effettua i dovuti controlli e ne comunica l'esito sia all'operatore italiano sia all'ufficio IVA territorialmente competente.

Art. 6

L'ufficio tributario sammarinese sull'esemplare della fattura di cui all'art. 1 appone una marca non avente valore facciale, stampata su carta filigranata, recante le seguenti caratteristiche:

- 1) nella parte sinistra: la riproduzione della Statua della Libertà;
- 2) a fianco della predetta riproduzione, dall'alto verso il basso, le seguenti scritte:

Repubblica di San Marino;

«imposta assolta» ovvero «in franchigia»;

il numero progressivo di ciascuna marca;

«originale»;

«imposta sulle importazioni».

Art. 7

Le cessioni di beni effettuate nei confronti di privati sammarinesi, diverse da quelle indicate nei titoli quarto, quinto e sesto, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto.

TITOLO II Cessioni di beni verso l'Italia con addebito d'imposta

Art. 8

Gli operatori economici sammarinesi i quali cedono beni ad operatori economici ovvero enti non commerciali muniti di partita IVA, anche se agiscono nell'esercizio di attività istituzionali, aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica italiana sono tenuti ad:

- a) emettere fattura in quattro esemplari, indicando sia il proprio numero di identificazione sia quello della partita IVA del cessionario italiano;
- b) indicare sulla fattura l'ammontare dell'IVA dovuta dal cessionario in correlazione al tipo di beni ceduti ed al corrispettivo delle operazioni poste in essere;
- c) presentare al proprio ufficio tributario dette fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in quattro esemplari;
- d) consegnare all'ufficio tributario la somma corrispondente all'ammontare dell'IVA risultante sull'elenco di presentazione;
- e) trasmettere la fattura originale restituita dall'ufficio tributario al cessionario italiano.

Art. 9

I beni provenienti a qualsiasi titolo dalla Repubblica di San Marino debbono essere trasportati o spediti nel territorio italiano, dal cedente o dall'acquirente o da terzi per loro conto con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo I del decreto ministeriale 24 gennaio 1979.

L'ufficio tributario a cui pervengono i documenti indicati nell'art. 8 deve:

- a) perforare con datario e timbrare con impronta a secco le fatture;
- b) acquisire i dati relativi alle singole fatture, nonché compilare e presentare gli elenchi riepilogativi secondo le modalità ed i termini previsti dagli articoli 22 e 24;
- c) prendere in consegna le somme corrispondenti all'ammontare dell'IVA;
- d) trasmettere all'ufficio imposta sul valore aggiunto di Pesaro, entro quindici giorni dal ricevimento: tre esemplari delle fatture e tre copie dei relativi elenchi di presentazione compilati dai cedenti sammarinesi;

distinta analitica di trasmissione accompagnata da una nota in due esemplari; assegno circolare pari all'ammontare dell'IVA risultante nella distinta medesima;

- e) effettuare entro quindici giorni dalla richiesta versamento integrativo a favore dell'ufficio imposta sul valore aggiunto di Pesaro, dell'imposta pagata, qualora questa risulti inferiore a quella liquidata dal medesimo ufficio IVA;
- f) consegnare, per i successivi adempimenti, le fatture restituite dall'ufficio imposta sul valore aggiunto di Pesaro agli operatori economici sammarinesi.

Art. 11

L'ufficio imposta sul valore aggiunto di Pesaro, entro i quindici giorni successivi a quello in cui pervengono ad esso i documenti indicati alla lettera e) dell'articolo precedente, deve:

- 1) liquidare l'imposta dovuta;
- 2) rilasciare quietanza dell'avvenuto pagamento del tributo mediante emissione di bolletta;
- 3) annotare gli estremi della bolletta e l'ammontare dell'imposta liquidata sui tre esemplari delle fatture nonché sui corrispondenti elenchi di presentazione;
- 4) restituire all'ufficio tributario sammarinese l'originale ed un esemplare delle fatture, due esemplari dei corrispondenti elenchi di presentazione, nonché, in segno di ricevuta, una copia della distinta di trasmissione con il timbro a secco o a calendario dell'ufficio e la firma del titolare o di un funzionario appositamente delegato;
- 5) trattenere agli atti una copia delle fatture quale titolo dell'avvenuta riscossione del tributo;
- 6) richiedere all'ufficio tributario sammarinese l'integrazione dell'imposta versata qualora questa risulti inferiore a quella liquidata;
- 7) rimborsare all'ufficio tributario, secondo le modalità che verranno definite, eventuali somme versate in eccedenza rispetto alla liquidazione, nonché l'imposta pagata relativa ad operazioni non andate a buon fine.

Art. 12

L'operatore economico italiano deve annotare le fatture originali nel registro di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, e può operare, ai sensi degli articoli 19 e seguenti dello stesso decreto, la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa. Non è tenuto a compilare l'elenco riepilogativo degli acquisti di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

Gli enti non commerciali che effettuano acquisti nell'ambito dell'attività istituzionale, effettuano l'annotazione nella corrispondente contabilità.

TITOLO III Cessioni di beni verso l'Italia senza addebito d'imposta

Gli operatori economici sammarinesi i quali cedono beni ad operatori economici ovvero enti non commerciali muniti di partita IVA, anche se agiscono nell'esercizio di attività istituzionali, aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica italiana sono tenuti ad:

- 1) emettere fattura in tre esemplari, indicando sia il proprio numero identificativo sia quello della partita IVA del cessionario italiano;
- 2) presentare al proprio ufficio tributario le tre fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in tre copie;
- 3) trasmettere un esemplare della fattura restituito dall'ufficio tributario, all'acquirente italiano.

Art. 14

I beni provenienti a qualsiasi titolo dalla Repubblica di San Marino debbono essere trasportati o spediti nel territorio italiano, dal cedente o dall'acquirente o da terzi per loro conto con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo I del decreto ministeriale 24 gennaio 1979.

Art. 15

L'ufficio tributario appone sulle fatture ricevute il timbro a secco circolare di cui all'art. 3, n. 3 e restituisce due esemplari delle fatture al cedente sammarinese.

Art. 16

Gli operatori economici italiani:

- a) corrispondono l'imposta a norma dell'art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indicandone l'ammontare sull'originale fattura rilasciatagli dal fornitore sammarinese;
- b) annotano le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti;
- c) (danno comunicazione delle avvenute registrazioni di cui al punto b) al proprio ufficio IVA, indicando il numero progressivo annuale di detti registri). ^{2 3}

Art. 17

Gli enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, per gli acquisti effettuati nell'esercizio delle attività istituzionali devono:

- a) presentare mensilmente al proprio ufficio IVA il mod. INTRA 12 approvato con decreto ministeriale 16 febbraio 1993, concernente gli acquisti registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente, provvedendo al versamento dell'imposta dovuta direttamente all'ufficio;
- b) annotare, entro il mese successivo a quello di ricevimento, in apposito registro, istituito ai sensi dell'art. 47, comma 3, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le fatture ricevute. Qualora le fatture non vengano ricevute entro il termine previsto dall'art. 41, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazione, le operazioni devono essere regolarizzate ai sensi del medesimo art. 41, quinto comma.

² Per il venir meno dell'obbligo di presentare le comunicazioni di cui alla presente lettera, vedi l'art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127

³ Lettera abrogata dall'art. 7- *quater*, comma 21, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 7-quater, comma 22, del medesimo D.L. n. 193/2016.

Art. 18

Le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti italiani non operanti nell'esercizio di imprese, arti o professioni, diverse da quelle indicate nei titoli quarto, quinto e sesto, sono assoggettate all'imposta nel territorio della Repubblica di San Marino.

TITOLO IV Cessioni di mezzi di trasporto nuovi

Art. 19

Le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi sono in ogni caso assoggettate al pagamento del tributo nel Paese di destinazione.

Per la identificazione dei cennati mezzi di trasporto deve farsi riferimento ai criteri contenuti nell'art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

L'acquirente italiano può chiedere al cedente sammarinese di applicare la procedura di cui al titolo secondo. In caso contrario deve presentare la fattura o il documento equipollente, per il pagamento del tributo, al competente ufficio IVA, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze del 19 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1993.

I cedenti italiani che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni possono fruire del rimborso dell'imposta pagata sull'acquisto del mezzo di trasporto, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 4 del citato decreto 19 gennaio 1993, previa presentazione al proprio ufficio IVA del Mod. IVA 38 RIC.

TITOLO V Cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili

Art. 20

Le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili con trasporto a carico del cedente, di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, scontano l'imposta nel Paese di destinazione quando il cedente nel corso dell'anno solare precedente ha posto in essere vendite a distanza nei confronti di soggetti dell'altro Stato per un ammontare complessivo superiore a L. 54.000.000, ovvero, qualora non si sia verificata tale condizione, dal momento in cui tale limite viene superato nell'anno in corso. Al di sotto della predetta soglia, tuttavia, il cedente può optare per l'applicazione dell'imposta nel Paese di destinazione dei beni.

L'opzione di cui al comma precedente per il pagamento dell'imposta nella Repubblica di San Marino da parte di operatori nazionali deve essere esercitata secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 41, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Per le cessioni di beni effettuate da operatori sammarinesi, da assoggettare all'imposta in Italia, deve essere nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO VI

Cessioni ad enti, associazioni ed altre organizzazioni non soggetti passivi d'imposta in Italia

Art. 21

Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, non soggetti d'imposta, che effettuano acquisti nella Repubblica di San Marino, corrispondono l'imposta in Italia quando l'ammontare dei loro acquisti abbia superato nell'anno solare precedente ovvero superi nell'anno in corso il limite di L. 16.000.000.

Per importi inferiori l'imposta è assolta nella Repubblica di San Marino a meno che detti soggetti non esercitano il diritto di opzione per il pagamento dell'imposta in Italia, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 38, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

TITOLO VII Elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni

Art. 22

L'ufficio tributario della Repubblica di San Marino in relazione a ciascun operatore economico sammarinese, acquisisce a livello informatico i seguenti dati, relativi alle fatture di vendita degli operatori economici italiani presentate per il pagamento dell'imposta sammarinese: numero di partita IVA e dati anagrafici del cedente;

numero, data e imponibile della fattura.

Lo stesso ufficio, entro il giorno quindici del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare trasmette all'Amministrazione finanziaria italiana i dati sopra specificati dei cedenti italiani, unitamente al numero ed ai dati identificativi degli operatori economici sammarinesi che risultano loro cessionari.

Art. 23

L'ufficio tributario della Repubblica di San Marino, entro il termine previsto dal precedente articolo, trasmette all'Amministrazione finanziaria italiana le seguenti informazioni in relazione alle cessioni di beni effettuate dagli operatori economici sammarinesi nei confronti di quelli italiani: numero e dati identificativi degli operatori economici sammarinesi; numero, data ed imponibile della fattura di vendita; numero di partita IVA e dati identificativi dei cessionari italiani.

Art. 24

Le informazioni di cui agli articoli 22 e 23 sono riassunte e trascritte in elenchi riepilogativi.

TITOLO VIII Disposizioni transitorie e finali

Art. 25

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 29 dicembre 1972 e successive modificazioni e integrazioni continuano ad applicarsi per le cessioni e gli acquisti posti in essere da operatori economici italiani fino al 31 dicembre 1993.